

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### N. 11 DEL 16 GENNAIO 2020

Pratica n. 32137 del 09/01/2020

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso
<b>CODICE CRAM</b>	<b>DG.002</b>	<b>Obiettivo Funzione:</b> B01GEN

<b>OGGETTO</b>	Mediazione Bartolaccini/ARSIAL iscritta al n. 4184/2019 presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Pagamento spese avvio mediazione a carico dell'Agenzia
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

*Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

ESTENSORE Antonio Celani	ISTRUTTORE P.L. Annarita Aracri	DIRIGENTE DI AREA Maria Raffaella Bellantone
_____	_____	_____
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (nome cognome)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2020	U	U.1.10.05.04.001	48,80	2020	136	13.01.20	6298
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			Maurizio Salvi	

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 11 DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA 16 GENNAIO 2020

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11 DEL 16 GENNAIO 2020

**OGGETTO: Mediazione Bartolaccini/ARSIAL iscritta al n. 4184/2019 presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Pagamento spese avvio mediazione a carico dell'Agenzia**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso all'avv. Maria Raffaella Bellantone;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 815/2019 è stato, altresì, confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";
- CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata Determinazione n. 480/2016 è stata conferita delega per l'adozione di atti di gestione relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro";
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 - Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è stato stabilito *"che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che all'atto dell'emissione della fattura elettronica il creditore abbia l'obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM)"*, stabilendo altresì che *"in assenza della compilazione del campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà respinta senza ulteriori verifiche"*;

## PREMESSO

- Che ARSIAL era proprietaria del locale magazzino sito al piano terreno dell'immobile sito nel Comune di Montalto di Castro, loc. Pescia Romana, via della Resistenza e censito al NCEU del Comune di Montalto di Castro al foglio 24, particella 8, subalterno 18, bene ceduto al Comune di Montalto di Castro in data 09.07.2015;
- che il Sig. Bartolaccini Nicola era ed è tuttora proprietario dell'appartamento ubicato al piano primo del fabbricato di cui sopra;
- che con nota prot. 14343 del 01.12.2004 ARSIAL autorizzava il Sig. Bartolaccini a provvedere ai lavori di risanamento e manutenzione straordinaria del tetto condominiale, che richiedeva urgenti interventi di impermeabilizzazione a causa di fenomeni di infiltrazione di acque piovane;
- che con la medesima nota ARSIAL, per mezzo di propri tecnici, stimava in complessivi euro 23.802,28 (IVA inclusa) l'ammontare necessario per l'espletamento dei lavori suddetti e calcolava le quote millesimali nel 44,5% in capo all'Agenzia e nel 55,5% in capo all'altro condomino;
- che il Sig. Bartolaccini, dopo oltre otto anni di silenzio, accettava il preventivo ARSIAL con nota prot. 548 del 30.01.2012, reiterata con nota prot. 3364 del 05.06.2012;
- che lo stesso, senza ulteriori comunicazioni ad ARSIAL, in data 20.07.2013 incaricava dell'esecuzione dei lavori di risanamento del tetto condominiale l'impresa Edilaser, con sede legale in Bassano Romano (VT), strada provinciale Bassanese n. 15, per un importo preventivato di euro 16.397,70 IVA esclusa;
- che, con nota prot. 6086 del 16.10.2013, il Sig. Bartolaccini comunicava ad ARSIAL l'avvenuta esecuzione dei lavori, di cui trasmetteva, altresì, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata al Comune di Montalto di Castro prot. 20147, rif. int. 130/2012;
- che con la medesima nota informava che la spesa complessiva, comprensiva di IVA, oneri di progettazione, direzione lavori, oneri di sicurezza e lavori non preventivabili attinenti al consolidamento della struttura muraria, ammontava ad

- euro 23.374,02 (IVA inclusa), come da certificato del Direttore Lavori Geom. Marco Cesarini del 14.10.2013, chiedendo il rimborso della quota-parte di ARSIAL in base alle tabelle millesimali elaborate dai tecnici dell'Agenzia;
- che ARSIAL effettuava un sopralluogo il 26.05.2015 dal quale emergeva la difformità di parte dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati, in particolar modo relativamente ad alcuni interventi posti in essere che hanno travalicato quelli strettamente necessari all'impermeabilizzazione del tetto condominiale;
  - che dal sopralluogo emergeva altresì che l'unico accesso al locale sottotetto condominiale fosse costituito da una botola di collegamento tra lo stesso e la proprietà del Sig. Bartolaccini, non essendo più presenti altri accessi esterni al locale sottotetto condominiale;
  - che, nonostante in data 09.07.2015 la proprietà del locale magazzino sito al piano terreno del fabbricato venisse trasferita da ARSIAL al Comune di Montalto di Castro, l'Agenzia rimaneva obbligata per il rimborso della quota-parte dei lavori di impermeabilizzazione del tetto condominiale, poiché eseguiti prima della vendita;
  - che, pertanto, con nota prot. 5720 del 27.07.2015 ARSIAL elencava la parte dei lavori eseguiti ma estranei all'impermeabilizzazione, diffidando anche il Sig. Bartolaccini a ripristinare il preesistente accesso al locale sottotetto comune arbitrariamente modificato;
  - che con nota prot. 8574 del 03.11.2015 ARSIAL contestava formalmente al Sig. Bartolaccini le difformità sopra descritte, quantificando la somma da decurtare alla spesa finale dichiarata in euro 3.077,75 (IVA esclusa), poiché importo relativo all'esecuzione di tali opere arbitrarie e non necessarie;
  - che, pertanto, l'importo per i lavori eseguiti e necessari ammontava a complessivi euro 19.989,69 (IVA inclusa);
  - che, in base alla quota millesimale del 44,5% sopra richiamata, l'Agenzia si dichiarava disponibile a riconoscere al Sig. Bartolaccini la somma di euro 8.895,41 (IVA inclusa) quale quota dei lavori di risanamento e manutenzione straordinaria del tetto condominiale spettante ad ARSIAL;
  - che con nota 9138 del 24.11.2015 il Sig. Bartolaccini accettava la proposta di ARSIAL;
  - che, pertanto, ARSIAL emetteva il certificato di ultimazione dei lavori quantificando la spesa complessiva in euro 19.989,69 (IVA inclusa) e la quota di competenza dell'Agenzia in euro 8.895,41 (IVA inclusa);
  - che con nota 757 del 01.02.2016 l'Agenzia chiedeva l'inoltro delle fatture della società esecutrice dei lavori e del professionista che aveva curato la direzione dei lavori stessi;
  - che con nota prot. 1323 del 22.02.2016 il Sig. Bartolaccini trasmetteva le copie delle fatture richieste con le relative prove dei pagamenti;
  - che dall'analisi delle predette fatture ARSIAL riscontrava che la somma di euro 2.374,02, asseritamente imputata dal Sig. Bartolaccini quale spettanze per il Direttore Lavori, Geom. Cesarini, non fosse supportata da idonea documentazione probatoria, essendo stata prodotta un'unica fattura del Geom.

- Cesarini di euro 755,04 relativa ad attività estranee ai lavori di risanamento e manutenzione straordinaria del tetto condominiale;
- che, pertanto, con nota prot. 1894 del 10.03.2016, la suddetta fattura del Geom. Cesarini veniva restituita al Sig. Bartolaccini, unitamente alla fattura n. 8/2013 di euro 5.500,00 della ditta Edilaser perché erroneo duplicato di altra fattura n. 8/2013 della stessa ditta di euro 5.000,00 nonché priva della prova di pagamento;
  - che con la medesima nota prot. 1894/2016 l'Agencia invitava il Sig. Bartolaccini a fornire la prova dell'asserito pagamento della somma di euro 2.374,02 in favore del Direttore Lavori, Geom. Cesarini, preannunciando che in difetto avrebbe detratto tale importo dalla spesa complessiva originariamente riconosciuta (euro 19.989,69) calcolandola, pertanto, nel minore importo di euro 17.615,67, con conseguente riduzione della quota di competenza ARSIAL (44,5%) ad euro 7.838,97;
  - che il Sig. Bartolaccini, con nota prot. 3229 del 28.04.2016 chiedeva, a mezzo legale, il rimborso della somma complessiva di euro 9.603,46, allegando n. 7 fatture, di cui 5 già in possesso di ARSIAL, nonché la fattura n. 35/2013 di euro 629,20 (IVA compresa) emessa dal Geom Cesarini relativa all'incarico di direzione dei lavori di cui al presente atto e la fattura n. 17/2014 di euro 951,60 (IVA compresa) dello Studio Associato Aedes Progetti;
  - che ARSIAL, con nota prot. 3364 del 06.05.2016 di riscontro alla nota prot. 3229/2016 del legale del Sig. Bartolaccini, respingeva la fattura n. 17/2014 dello Studio Associato Aedes Progetti sostenendo che fosse relativa ad oneri professionali per una attività mai preventivata ma fatte eseguire dal Sig. Bartolaccini in via autonoma e difforme rispetto a quanto concordato ab origine;
  - che con la medesima nota prot 3364 del 06.05.2016 l'Agencia integrava, invece, la cifra di cui alla fattura n. 35/2013 emessa dal Geom. Cesarini (euro 629,20) nel calcolo della spesa totale riconosciuta e già documentata di euro 17.615,67 (19.989,69 pattuiti - 2.374,02 non documentati), per un ammontare complessivo di euro 18.244,87 (17.615,67 + 629,20);
  - che successivamente ARSIAL, con nota prot. 3505 del 04.10.2016, acconsentiva ad inserire nella spesa ammessa a ripartizione millesimale anche la somma di euro 951,60 di cui alla citata fattura n. 17/2014 dello Studio Associato Aedes Progetti precedentemente esclusa, sul presupposto che sebbene presentata tardivamente fosse comunque relativa ad attività di risanamento del tetto ritenute necessarie;
  - che l'ammontare complessivo della spesa da ripartire pro-quota, in base a tale ultimo aggiornamento, ammontava a complessivi euro 19.196,47 (18.244,87+951,60), di cui la quota di competenza dell'Agencia (44,5%) ammontava a complessivi euro 8.542,43;
  - che, pertanto ARSIAL proponeva la sottoscrizione di un atto di transazione con il quale l'Agencia si sarebbe impegnata a rimborsare la somma di euro 8.542,43 (IVA inclusa) a titolo di quota-parte delle spese dei lavori di risanamento e manutenzione straordinaria del tetto condominiale del fabbricato in questione, mentre Il Sig. Bartolaccini si sarebbe impegnato a consentire, ove necessario, il passaggio attraverso la botola che collega la propria abitazione al locale sottotetto condominiale, per permettere agli altri condomini di raggiungere il

locale sottotetto stesso, essendo tale botola l'unico punto di accesso al locale sottotetto medesimo;

- che, tuttavia, il Sig. Bartolaccini rifiutava di sottoscrivere tale atto transattivo, non accettando la servitù di passaggio attraverso la botola di cui sopra, affermando che non fosse l'unico accesso al locale sottotetto condominiale;
- che, pertanto, la trattativa subiva un rallentamento, rendendosi necessario un ulteriore sopralluogo di tecnici ARSIAL per verificare la reale accessibilità al locale sottotetto condominiale;
- che, nel frattempo, il Sig. Bartolaccini in data 14.11.2019 depositava istanza di mediazione avente ad oggetto la questione in esame presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma, procedimento iscritto al n. 4184/2019;
- Che con nota prot. 9356 del 15.11.2019 l'avv. De Propriis, legale del Sig. Bartolaccini, notificava ad ARSIAL la predetta istanza di mediazione con pedissequo provvedimento di prima convocazione delle parti fissata per il giorno 27.11.2019;
- Che all'incontro del 27.11.2019 le parti decidevano di aderire al procedimento di mediazione, con fissazione del secondo incontro per il giorno 24.01.2020;
- Che in base al tariffario dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma la parte chiamata nella mediazione, ovvero ARSIAL nel caso di specie, deve versare la somma di euro 48,00 (euro 40,00 oltre IVA) a titolo di spese di avvio della mediazione, nel caso in cui la parte stessa aderisca al procedimento di mediazione;

VISTA la fattura elettronica n. 08664.M del 27.11.2019 con la quale l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma chiedeva il pagamento della somma di euro 48,00 (euro 40,00 oltre IVA) a titolo di spese di avvio del procedimento di mediazione in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e contestualmente liquidare l'importo di euro 48,80 (euro 40,00 oltre IVA), oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.10.05.04.001 (oneri da contenzioso) CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2020, in favore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a titolo di pagamento delle spese di avvio del procedimento di mediazione n. 4184/2019;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

## **D E T E R M I N A**

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE l'importo di euro 48,80 (euro 40,00 oltre IVA), oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.10.05.04.001 (oneri da contenzioso) CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2020, in favore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede in Roma, piazza Cavour n. 1, c.f. 80230130587 e p. IVA 11275481007, a titolo di



pagamento delle spese di avvio del procedimento di mediazione n. 4184/2019, giusta fattura elettronica n. 08664.M del 27.11.2019.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013	23				x			x

Il Dirigente  
(Avv. Maria Raffaella Bellantone)